

n. 5-1/2023 Ruolo Procedimento Unitario

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA

riunito in composizione collegiale in persona dei sigg.ri magistrati:

dott. Claudio Michelucci Presidente rel.

dott.ssa Maria Cristina Persico Giudice

dott.ssa Vittoria Mingione Giudice

nel procedimento R.G. N. 5-1/2023

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata
promossa in proprio da

EPICOCO GIULIO (c.f. PCCGLI72R09F205V), nato a MILANO (MI), il 09/10/1972 e
LIMONGI MONICA (c.f. LMNMNC73A53B300I), nata a Busto Arsizio (VA) il 13/01/1973
entrambi residenti in Armeno (NO), Alpe Bonomi 56 D, rappresentati, difesi e assistiti,
giusta procura in calce al presente atto, dall' Avvocato Salvatore Luise

DEBITORI

visto il ricorso depositato in data 7.2.2023, con il quale EPICOCO Giulio e LIMONGI Monica
hanno chiesto che venga aperta la propria liquidazione controllata;

vista la documentazione prodotta;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in
quanto:

A) sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che gli istanti hanno la loro
residenza in Armeno e quindi il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e
3, CCI si trova in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di
Verbania;

B) l'istanza è stata legittimamente presentata in modo congiunto da entrambi i ricorrenti,
nella loro qualità di familiari (coniugi) conviventi, in applicazione del disposto dell'art 66,
c. 1 CCI sulle c.d. procedure familiari. La norma, infatti, rientra tra le disposizioni di
carattere generale in tema di sovraindebitamento che, come chiarito dal disposto dell'art.
65, c. 1 CCI, comprendono non solo il concordato minore e la ristrutturazione dei debiti del
consumatore, ma anche la liquidazione controllata del soggetto sovraindebitato. Pertanto,
deve ritenersi che con il CCI l'applicazione delle disposizioni di cui all'art 66 sulle procedure



familiari anche alla liquidazione controllata sia oggi oggetto di espressa previsione di legge, proprio in quanto la norma costituisce previsione di carattere generale applicabile a tutte le procedure di sovraindebitamento, ivi compresa la liquidazione controllata; ritenuto opportuno precisare che, pur avendo i ricorrenti proposto un unico ricorso ai sensi dell'art. 66 CCI, con il presente provvedimento dovranno essere aperte due distinte procedure di liquidazione, l'una relativa al patrimonio di EPICOCO Giulio e l'altra relativa al patrimonio di LIMONGI Monica. Pertanto, dovranno essere tenute necessariamente distinte le masse attive e passive di pertinenza di ciascun ricorrente (il che significa che l'attivo ricavato dalla liquidazione di ciascun patrimonio dovrà essere destinato alla soddisfazione, nel rispetto dei principi della concorsualità e dell'ordine delle prelazioni, dei creditori di esclusiva pertinenza del singolo ricorrente e di quelli comuni all'altro ricorrente, senza possibilità di destinare quanto ricavato dalla liquidazione del patrimonio di un ricorrente, alla soddisfazione dei creditori personali dell'altro ricorrente). Inoltre, il liquidatore dovrà procedere, in relazione a ciascuna procedura, agli incombeni di cui agli artt. 272 e seguenti CCI: inventario, comunicazioni ai creditori, formazione di distinti stati passivi (chiarendo e precisando nella comunicazione ai creditori che - in relazione ai crediti comuni - gli stessi dovranno presentare distinte domande di insinuazione per ciascuna delle due procedure), programmi di liquidazione, rendiconto, riparti, etc. Di conseguenza le masse attive e passive delle due procedure dovranno essere tenute distinte, senza alcuna commistione patrimoniale;

C) entrambi i ricorrenti non risultano assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza sicchè ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCI gli stessi sono legittimati a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

D) al ricorso al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;

E) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;

E) è da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett c), desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni confessionarie rese dai debitori nel ricorso;

F) ai sensi dell'art. 270, comma 5, e 150 CCI, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

rilevato, quanto alla richiesta dei debitori di escludere dalla liquidazione controllata dei propri beni l'autoveicolo Renault Captur, targata ES557DC, in quanto necessario per lo svolgimento dell'attività lavorativa del Signor Epicoco nonché il ciclomotore Piaggio Liberty 50, poiché non funzionante e con costi di riparazione superiori al valore del



medesimo, che non possono essere esclusi dalla liquidazione del sovraindebitato beni di proprietà, se non nei limiti della previsione normativa di cui all'art. 268 comma 4: nella specie, l'autovettura in parola non può considerarsi bene assolutamente o relativamente impignorabile in quanto non risulta strumento diretto dell'attività lavorativa per quanto necessario per i trasferimenti verso i luoghi di lavoro. Egualmente deve dirsi del ciclomotore. D'altronde in caso di rinuncia alla liquidazione per manifesta non convenienza o anti-economicità, i beni di proprietà sarebbero in ogni caso aggredibili con le azioni esecutive individuali dei creditori e non tornerebbero nella disponibilità del proponente, in considerazione dello spossessamento universale quale effetto discendente dall'apertura del procedimento di liquidazione controllata;

ritenuto che, anche se appresa alla liquidazione del patrimonio, gli istanti possano essere autorizzati provvisoriamente all'utilizzo dell'autovettura Renault Captur;

rilevato che in ordine all'ammontare del reddito mensile da lasciare nella disponibilità del debitore, il relativo provvedimento sarà adottato dal Giudice relatore previa istanza e parere del Liquidatore;

ritenuto, in definitiva, che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;

PQM

visti gli artt. 2, 269 e 270 CCI;

DICHIARA l'apertura della liquidazione controllata del debitore nei confronti di

EPICOCO GIULIO (c.f. PCCGLI72R09F205V), nato a MILANO (MI), il 09/10/1972 e LIMONGI MONICA (c.f. LMNMNC73A53B300I), nata a Busto Arsizio (VA) il 13/01/1973

NOMINA Giudice delegato il dott. Claudio Michelucci;

NOMINA Liquidatore l'OCC, l'avv. Francesca CALDI;

ordina al debitore il deposito entro sette giorni delle dichiarazioni fiscali obbligatorie e dell'elenco dei creditori;

in relazione a ciascuna delle procedure, assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201;

ordina ai ricorrenti la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando parte debitrice all'utilizzo della vettura RENAULT CAPTUR targato ES557DC fino a diverso ordine del Giudice Delegato; il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

dispone, a cura del Liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale;

ordina al Liquidatore, ove vi siano nel patrimonio del debitore beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;



rimette al GD la determinazione dell'ammontare del reddito mensile da lasciare nella disponibilità del debitore, previa istanza e parere del Liquidatore;

dispone, altresì, che il Liquidatore in prossimità del decorso dei tre anni previsti dall'art. 282 CCII trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni per l'esdebitazione e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale alla scadenza del triennio ai fini di cui all'art. 282 CCII;

dispone che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al Liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Verbania nella camera di consiglio del 13.3.2023

Il Presidente rel.

Dott. Claudio Michelucci

